



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

CARISTI GIACOMO, Presidente
CALDARELLI LORENZO, Relatore
ALESSI GIORGIO STEFANO, Giudice

in data 19/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1026/2022 depositato il 28/11/2022

proposto da

Aries Trading S.r.l. - 08291240151

Difeso da

Matteo Montaruli - MNTMTT76P17B791F

Rappresentato da Marco Santi - SNTMRC44E14F170C

Rappresentante difeso da

Matteo Montaruli - MNTMTT76P17B791F

ed elettivamente domiciliato presso matteo.montaruli@bergamo.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS

elettivamente domiciliato presso dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B100623-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B100623-2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B100623-2022 IRAP 2016

- sul ricorso n. 1027/2022 depositato il 28/11/2022

proposto da

Aries Trading S.r.l. - 08291240151

Difeso da

Matteo Montaruli - MNTMTT76P17B791F

Rappresentato da Marco Santi - SNTMRC44E14F170C

Rappresentante difeso da

Matteo Montaruli - MNTMTT76P17B791F

ed elettivamente domiciliato presso matteo.montaruli@bergamo.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS

elettivamente domiciliato presso dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B100629-2022 IRES-ALTRO 2017

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H03B100629-2022 IRAP 2017

- sul ricorso n. 1028/2022 depositato il 28/11/2022

proposto da

Aries Trading S.r.l. - 08291240151

Difeso da

Matteo Montaruli - MNTMTT76P17B791F

Rappresentato da Marco Santi - SNTMRC44E14F170C

Rappresentante difeso da

Matteo Montaruli - MNTMTT76P17B791F

ed elettivamente domiciliato presso matteo.montaruli@bergamo.pecavvocati.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS

elettivamente domiciliato presso dp.brescia@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H06B100630-2022 IVA-ALTRO 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Aries Trading, in nome del legale rappresentante sig. Marco Santi, ricorre avverso avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2016. Tale avviso è relativo all'accertamento dell'iva dovuta, riguardo ad una fattura emessa dalla ricorrente nei confronti di altra società, la Nord Investment Srl. Questo avviso ha origine dall'attività svolta nei confronti di +39 Steel, società riconducibile, al pari della Nord investment ai Sigg.ri Adriano e Gianluigi Cecchi, i quali avrebbero utilizzato la partita iva dell'odierna ricorrente, a sua insaputa, al fine di poter produrre documentazione di spesa da poter utilizzare in contabilità, con lo scopo ulteriore di poter avere accesso a liquidità finanziaria concessa da istituti di credito. Ritiene il ricorrente che tale circostanza sia assolutamente accertata, in quanto, dichiarazione confessoria, utilizzata peraltro senza riserve, dall'Ufficio e posta a base dei propri accertamenti, svolti nei confronti della 39 steel, e della ricorrente. Quindi, a detta del ricorrente, in mancanza di alcun elemento, anche soltanto indiziario, che porti a ritenere la partecipazione attiva del ricorrente alla frode, cioè all'emissione della fattura contestata, il ricorrente stesso, ritiene non applicabile la fattispecie normativa sia riguardo alla debenza dell'iva, sia riguardo alle imposte dirette ed Irap.

Resiste l'Ufficio, con motivazioni a propria difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, verificata l'interconnessione oggettiva e soggettiva con altri ricorsi, disponeva la riunione al presente del ricorso nr. 1027/22 e 1028/22.

Dall'esame degli atti, e delle deduzioni presentate dalle parti, questa Corte ritiene che i ricorsi riuniti, siano

degni di accoglimento.

Va innanzitutto considerato come l'indagine dalla quale è scaturito l'accertamento qui impugnato, nasca a seguito di una testimonianza resa nel corso di altre indagini esperite presso altro soggetto. Tali testimonianze sono evidentemente state considerate attendibili, dal momento in cui sono state poste alla base per la successiva verifica effettuata presso altri soggetti, quali appunto il ricorrente. Da quanto sostenuto dall'Ufficio, non è possibile individuare alcun tipo né di partecipazione attiva, né di conoscenza della realtà dei fatti, da parte dell'odierno ricorrente. Va ricordato come nel processo tributario gli indizi possono essere valorizzati ad elemento di prova solo se suffragati da elementi di gravità, precisione e concordanza, e ciò non appare nel caso in esame. Infatti, a parere di questa Corte, a fronte della testimonianza resa dal terzo indagato, estraneo alla società ricorrente, l'Ufficio si è limitato a recepire il fatto dell'esistenza di fatture utilizzate, ma non ha dimostrato il coinvolgimento nell'emissione delle stesse da parte del ricorrente, si è in pratica limitato a recepire quanto dichiarato, e non ha proceduto ad approfondire alcunchè. L'Ufficio, invece, ha ritenuto veritiere le dichiarazioni del soggetto che di fatto ha emesso ed utilizzato le fatture, al fine di esperire i propri giusti accertamenti, ma non ha considerato tali la parte nella quale si dava atto del totale non coinvolgimento, partecipazione e conoscenza di Aries trading.

Va tenuto, però, in considerazione, anche il comportamento del ricorrente, che non ottemperando agli inviti al contraddittorio, ha fatto sì che, ove si sarebbe potuto chiarire la situazione in sede istruttoria, ci si è invece ritrovati a dover affrontare il presente contenzioso. In considerazione di ciò la Corte ritiene che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti in causa

P.Q.M.

La Corte accoglie i ricorsi riuniti, compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.